



Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N. ²⁵⁸..... DEL 18.9.2007

AREE PORTUALI OPERATIVE NON APERTE ALL'USO PUBBLICO DEL MOLO "A" DI MARGHERA

IL PRESIDENTE

VISTO il D.M. del 30 marzo 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge 84/94 recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità Portuale ed in particolare quella di provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7 della medesima legge, sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTI gli articoli 6 e 24 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni concernenti la sicurezza e igiene del lavoro nelle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1 della succitata legge, e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;

VISTO l'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" che prevede la competenza del Comandante del Porto in materia di regolamentazione della circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;

VISTE le Ordinanze n. 81/07 e n. 88/07 della Capitaneria di Porto di Venezia concernenti la circolazione sulle strade del porto di Venezia;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 relativamente alla definizione e classificazione delle strade;

TENUTO CONTO della prossima realizzazione del progetto SaFE relativamente al controllo degli accessi di persone e veicoli nelle aree portuali;

RITENUTO necessario procedere alla regolamentazione della circolazione delle aree operative portuali non aperte all'uso pubblico di cui all'art. 3 dell'Ordinanza n. 147/02 dell'Autorità Portuale di Venezia;



Autorità Portuale di Venezia

PREMESSA

La destinazione delle aree portuali comprese quelle designate alla circolazione sulle aree operative portuali non aperte all'uso pubblico, così come individuate nelle planimetrie allegate, spetta all'Autorità Portuale che nell'esercizio di tale funzione fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 626/94 e sue successive modifiche e dal D.Lgs 272/99.

ORDINA

Articolo 1 definizioni

Sono "aree operative" tutte le aree portuali il cui accesso è controllato ed autorizzato e che sono adibite ad attività portuali o ad attività direttamente connesse con quelle portuali.

Le aree operative si distinguono in:

- a) aree date in concessione ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94;
- b) aree asservite alle attività portuali gestite dall'Autorità Portuale.

Articolo 2 circolazione autoveicoli nelle aree operative

Macchine operatrici, carrelli, trattori e/o rimorchi non autorizzati a circolare su strade pubbliche possono transitare sulle aree operative date in concessione ai sensi dell'art. 18 della sopra citata legge 84/94 a condizione che siano provvisti di assicurazione contro i danni provocati verso terzi e ne sia stata effettuata la manutenzione in conformità ai relativi manuali d'uso e comunque in modo da garantirne il buon funzionamento ed un utilizzo in piena sicurezza.

Tali mezzi operativi per circolare sulle aree operative asservite alle attività portuali di cui al punto b) del precedente art. 1, oltre ad ottemperare a quanto sopra previsto, devono adottare le seguenti procedure di sicurezza:

- il transito dovrà essere effettuato a passo d'uomo;
- qualora le condizioni atmosferiche od il particolare tracciato del trasferimento lo consiglino un moviere, alla guida di veicolo dotato di dispositivi di segnalazione visiva, oppure provvisto di bandiere per la segnalazione, dovrà precedere i mezzi operativi in movimento;
- le macchine operatrici dovranno essere dotate di dispositivi di segnalazione acustica che si attivano durante la movimentazione;



Autorità Portuale di Venezia

Articolo 3 responsabilità

La circolazione dei mezzi operativi avviene sotto la responsabilità dei conducenti e dei relativi proprietari/datori di lavoro in conformità alle norme vigenti.

Articolo 4 applicazione

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si fa riferimento al D.Lgs N. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).


Venezia, **18 SET. 2007**


IL PRESIDENTE
Giancarlo Zacchello

LEGENDA

RECINZIONE

VARCO DOGANALE



VARCO DOGANALE
MOLO A

VARCO TERMINAL
MULTI SERVICE

VARCO DOGANALE
TERMINAL CONTAINERS

VARCO TERMINAL
T.I.V.

VARCO TERMINAL
T.R.I.


Autorità Portuale di Venezia
DIREZIONE TECNICA

ALLEGATO 2 ALL'ORDINANZA N°258 DEL 18/09/2007

